

OSSERVAZIONI E RELAZIONE
SULLA PROPOSTA DI LEGGE C 1524 ON. DORI
DENY

*Sede Nazionale: Via Bernardo Cavallino, 6 – 80128 Napoli
C.F. 95166240630*

**On. Sig. Presidente
della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati**

**On.li Componenti
della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati**

In primo luogo nella qualità di Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Forense Camera Penale Minorile intendo esprimere i più vivi ringraziamenti per l'invito e per l'audizione, anche a nome di tutti gli iscritti.

L'Associazione intende altresì esprimere il più vivo apprezzamento e la più viva gratitudine al Sig. Presidente ed agli On. Componenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per avere posto al centro del lavoro legislativo la questione minorile, presentando una proposta di pregio, di grande interesse, che prevede interventi educativi a favore dei destinatari.

La nostra Associazione ritiene che il Legislatore possa, *melius* debba, cogliere l'occasione per intervenire in modo completo sugli artt. 25-31 R.D.L. 1404/1934, adeguandoli da un lato alla mutata realtà sociale ed alla domanda di intervento contenitivo-educativo che viene dalla società civile, dall'altro ai parametri

costituzionali di protezione della gioventù, con interventi di tutela, di educazione e di promozione umana.

Pertanto, all'esito dell'esame della proposta stessa ci permettiamo di sottoporre all'attenzione delle S.V. Ill.me le seguenti osservazioni:

1. CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ART. 25 R.D.L. 1404/1934 E TIPOLOGIA DELLE FATTISPECIE DI INTERVENTO
2. SOGGETTI ABILITATI ALLA SEGNALAZIONE
3. DISCIPLINA DEL MODULO PROCEDIMENTALE
4. ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI

1. CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ART. 25 R.D.L. 1404/1934 E TIPOLOGIA DELLE FATTISPECIE DI INTERVENTO

Il primo aspetto, come sopra detto, riguarda le fattispecie in cui il Tribunale per i Minorenni può intervenire, *melius* già interviene con la c.d. competenza amministrativa.

Intendiamo quindi evidenziare che l'art. 25 rappresenta l'unico strumento a disposizione dei Giudici minorili per intervenire non solo *post delictum* con modalità contenitive-educative (art. 26 R.D.L. 1404/1934), ma anche *ante delictum* con modalità preventive-educative.

3

Trattandosi di interventi educativi, dette misure non trovano lo sbarramento di cui all'art. 97 c.p., essendo applicabili anche agli infraquattordicenni, anche se per prassi e per opportunità non vengono mai applicati agli infradiecenni.

L'elencazione di tali fattispecie consentirebbe di utilizzare il procedimento legislativo delineato dall'On. Commissione, previsto per la sola ipotesi di bullismo di cui all'art.1 della proposta di legge, anche nei seguenti casi di comportamento irregolare, deviante o criminoso:

- a) Indisciplina in casa
- b) Rifiuto o abbandono della frequenza scolastica
- c) Rifiuto o abbandono del lavoro
- d) Tossicodipendenza
- e) Alcoldipendenza
- f) Ludopatia
- g) Disturbi alimentari
- h) Fuga da casa e vagabondaggio
- i) Appartenenza a bande giovanili
- j) Bullismo e Cyberbullismo
- k) Atti persecutori
- l) Violenza domestica

Sarebbe opportuno valorizzare l'art. 25 ove si consideri che il sistema delle misure di prevenzione disciplinato dal D.Lgs n. 159/2011 è applicabile solo agli adulti, per cui per i minori l'art. 25 rappresenta l'unico strumento di prevenzione previsto¹.

2. SOGGETTI ABILITATI ALLA SEGNALAZIONE

La proposta, avendo come obiettivo il superamento di condotte di bullismo o cyberbullismo, individua all'art. 3 come soggetto abilitato alla segnalazione il solo Dirigente scolastico.

La nostra richiesta di estensione del campo di applicazione e delle fattispecie sulle quali intervenire, comporterebbe l'obbligo della segnalazione ai soggetti che di seguito elenchiamo, ed in ogni caso a *quibus de populo*, essendo i minorenni (autori o vittime di reato) soggetti vulnerabili che richiedono immediato intervento.

I Servizi Sociali Territoriali, i Dirigenti Scolastici, gli Appartenenti alle Forze dell'Ordine, i Ministri del Culto Cattolico o delle Religioni riconosciute, i Rappresentanti e gli Operatori delle Associazioni di Assistenza e Volontariato segnalano al Tribunale per i Minorenni le famiglie in cui sono presenti minori a rischio.

In ogni caso la segnalazione può essere fatta da chiunque, nonché dai soggetti indicati nell'art. 9 co. 1 e 2 L. 183/84.

1

In effetti misure di prevenzione applicabili ai minori, oltre l'art. 25 citato, sono: L'espulsione per motivi di sicurezza art. 31 D.Lgs. 286/1998 o per seguire gli esercenti art. 19 co. 2 lett. a) stesso testo, l' Art. 75 co. 5 D.P.R. 309/90, l'art. 6 co.1 L.401/1989 (DASPO) ed infine l'art. 7 L. 71/2017.

5

Camera Penale Minorile – Associazione Nazionale
Sede Nazionale: Via Bernardo Cavallino, 6 – 80128 Napoli
tel./fax 0817443434 – info@camerapenaleminorile.it
C.F. 95166240630

La P.G., quando redige comunicazione di reato ex art. 347 c.p.p. o procede all'arresto o al fermo o esegue ordinanza cautelare o decreto di esecuzione pena a carico di soggetti per i reati elencati nell'art. 4 bis della L. 354/1975, qualora nel nucleo familiare siano presenti minori, deve relazionare nel più breve tempo possibile alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente circa le condizioni socio-ambientali dei figli infradiciottenni.

3.DISCIPLINA DEL MODULO PROCEDIMENTALE

Il procedimento di applicazione dell'art. 25 R.D.L. 1404/1934 necessita di sostanziali modifiche, che lo rendano costituzionalmente orientato e convenzionalmente allineato in relazione alla minore età dei destinatari.

A nostro avviso innovazione fondamentale è l'introduzione del contraddittorio pieno e della presenza del difensore sulla base dei parametri del giusto processo ex art. 111 Cost. norma naturalmente applicabile non solo al processo penale, ma anche ad ogni forma di contenzioso (civile, amministrativo, tributario, disciplinare etc.)

Nella pregevole proposta elaborata dall'On. Commissione Giustizia l'intervento del difensore è previsto solo qualora - fallito il percorso educativo - il Tribunale decida di applicare la misura del collocamento in comunità.

La nostra Associazione ritiene che sarebbe più opportuno anticipare la presenza del difensore all'applicazione della misura di cui all'art. 4 n.3, in quanto essendo possibile in qualunque momento la trasformazione della misura in atto in *melius o in*

6

peius (da affidamento al Servizio Sociale in comunità o viceversa [art.29 R.D.L. 1404/1934]), in caso di aggravamento, il difensore interverrebbe tardivamente a fronte di una situazione ormai accertata in sua assenza.

4.ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI

Altro aspetto che necessita di riforma è l'esecuzione del provvedimento, fino ad ora lasciato alla spontanea adesione del minore destinatario, per cui se lo stesso non intende seguire il percorso educativo propostogli, la decisione del Tribunale rimane ineseguita.

Noi riteniamo, al contrario, che verificatasi una delle fattispecie sopraelencate, il provvedimento del Tribunale finalizzato al recupero del minore, debba essere necessariamente eseguito, in primo luogo nell'interesse dello stesso e dei familiari, ma anche dell'intera comunità, che ha l'obbligo di recupero e promozione umana dei suoi appartenenti.

Pertanto si propone che la decisione del Tribunale diventi obbligatoria e che, in caso di inottemperanza, si applichi il disposto previsto dagli artt. 214 e 231 del codice penale per le misure di sicurezza.

In sintesi, ove venga violata l'affidamento al Servizio Sociale, il Tribunale - secondo il dettato dell'art. 231 c.p. - modificherà in *peius* la misura in atto in quella del collocamento in comunità.

Nel caso in cui venga violata la misura del collocamento in comunità con l'abbandono della stessa, la durata stabilita nel provvedimento - secondo il dettato

dell'art. 214 c.p. - dovrà riprendere *ex nunc*, non considerandosi efficace il periodo trascorso fino all'allontanamento.

Non riteniamo che l'obbligatorietà delineata costituisca una lesione della libertà individuale, in quanto il minore ha il diritto-dovere all'istruzione, alla formazione professionale ed all'educazione morale, proprio perché, raggiunta la maggiore età *“ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso spirituale o materiale della società”* (art. 4 co. 2 Cost.).

Con deferente espressione di gratitudine, resto a disposizione in caso di necessità di altra convocazione o di chiarimenti.

Con perfetta osservanza

Avv. Mario Covelli
